



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 24 del 26/06/2026

Proponente: Area ambiente, protezione civile, polizia locale
Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Fois John Frank

Oggetto: **Ordinanza contingibile e urgente per il corretto utilizzo della fascia costiera del Comune di Porto Torres – Stagione balneare 2026.**

Il Sindaco

Visto l'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001 n. 88, in materia di *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234: *“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997”*;

Vista la Legge L.R. 12/04/2021, n. 7 *“Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali”*, pubblicata nel B.U.R.A.S. 15 aprile 2021, n. 24;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 e, in particolare, l'art. 29, in base al quale le Amministrazioni comunali, il cui territorio comprenda zone costiere, devono dotarsi di un piano che individui i necessari accessi pubblici al mare mediante opportuni tracciati viari e pedonali;

Vista la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9: *“Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”*, con particolare riferimento agli artt. 40 e 41;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Visto il proprio Piano di Utilizzo dei Litorali adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2024/31 del 17/06/2024;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 18.05.1994, adottata ai sensi della Legge Quadro 14 agosto 1991 n. 281: *“Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina”*

Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327 ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 328/52;

Vista l'ordinanza balneare, Rep. n. 2 prot. n. 4555 del 23.04.2026. emessa dalla Regione Autonoma della Sardegna *“Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo”* che all'art. 1, lettera a) individua la stagione balneare, ricompresa nella stagione estiva (1° Aprile - 31 Ottobre di ogni anno), dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno;

Vista l’Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026, n. 26 del 15 maggio 2026, adottata dal Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Torres;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 31/05/2017, di individuazione di un’area di spiaggia in località *“La Farrizza”* dedicato all’accesso degli utenti accompagnati da animali d’affezione;

Visto il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente);

Visto il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, igiene urbana e ambientale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 24.09.2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 28.12.2021;

Visto il Regolamento di Polizia Locale approvato con delibera di Giunta n. 217 del 16.11.2021;

Vista la Legge 833 del 23 dicembre 1978 - Istituzione del servizio sanitario nazionale;

Vista la Legge 24 novembre 1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi, rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

Considerato che:

- è interesse primario dell'Amministrazione tutelare le spiagge della città e proteggere i propri litorali, in quanto elementi costitutivi e di pregio dell'ecosistema urbano;
- in virtù della vocazione turistica del territorio del Comune di Porto Torres, legata alle sue indubbe bellezze naturali e paesaggistiche, questa Amministrazione intende contrastare quei comportamenti degenerativi lesivi del diritto di ogni cittadino a godere del benessere offerto dal vivere e soggiornare in un habitat dotato di alto decoro igienico-sanitario ed estetico dei luoghi;
- per tutelare l'ecosistema marino e costiero, è fondamentale adottare comportamenti responsabili in spiaggia;

Ritenuto necessario disciplinare l’esercizio dell’attività balneare lungo la costa del Comune di Porto Torres sia per motivazioni inerenti gli aspetti ambientali, igienico-sanitari e di ordine pubblico, sia, infine per assicurare una parsimoniosa fruizione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Ravvisata la necessità ed urgenza di salvaguardare l'ecosistema della fascia costiera del Comune di Porto Torres e la salute pubblica dei fruitori delle spiagge, si ritiene opportuno adottare misure comportamentali a tutela dell'ambiente, degli animali e degli utenti deboli, anche mediante l'adozione di appositi divieti;

Dato atto che:

- la natura degli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare l'incolumità pubblica, consentono di ricorrere agli strumenti anche di carattere autoritativo previsti dal D.Lgs. n. 267/2000;
- rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 50, co. 5 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Tutto ciò premesso e considerato, per le ragioni indicate;

Ordina

Con decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo del Comune e **fino al 31 ottobre 2026** su tutte le spiagge del litorale del Comune di Porto Torres

È VIETATO:

1. **Fumare.** Il divieto comprende oltre alle sigarette analogiche anche le sigarette elettroniche e/o riscaldatori di tabacco. E' consentito fumare soltanto nelle aree appositamente attrezzate, per ospitare i fumatori (cosiddetti punti fumo), ove presenti. In mancanza delle suddette aree attrezzate, è consentito fumare esclusivamente al di fuori della spiaggia ed essendo comunque vietato l'abbandono di rifiuti sarà necessario munirsi di idoneo contenitore utile per la raccolta di mozziconi o altri rifiuti di prodotti da fumo;
2. **Creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievoli** all'utilizzo della spiaggia pubblica da parte dei soggetti diversamente abili. A tal fine è fatto divieto permanente di posizionarsi, sostare e praticare qualsiasi gioco lungo le passerelle che dal lungomare conducono in spiaggia e sugli scivoli che dalla spiaggia conducono in mare. Le passerelle e gli scivoli devono quindi lasciarsi liberi e sgomberi da persone e cose mobili ed oggetti (borse, scarpe, ombrelloni, etc.) ad eccezione naturalmente delle strutture amovibili posizionate dall'Ente locale, la cui fruizione da parte dei soggetti diversamente abili deve essere totale ed incondizionata. E' fatto divieto altresì di spostare la passerella in legno creando impedimento all'utilizzo della struttura amovibile ivi collocata da parte dei diversamente abili, se non per le operazioni di pulizia del litorale;
3. **Campeggiare** con roulotte, camper, tende da campeggio, gazebo o altre attrezzature simili;
4. **Praticare qualsiasi gioco ed attività sportiva** (ad es. calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc...), che possa minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Tale divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Sono escluse le attività espressamente autorizzate;
5. **Asportare** qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell'arenile (quale, ad esempio, sabbia, ghiaia, ciottoli etc.);
6. **Transitare e/o sostare** con automezzi, motocicli, ciclomotori, monopattini e veicoli di ogni genere, ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso e altri mezzi specificamente autorizzati;
7. **L'abbandono, l'interramento e la discarica**, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali (compresi i mozziconi di sigaretta e qualsiasi altro prodotto da fumo);
8. **Conferire** rifiuti in contenitori diversi da quelli stabiliti per ogni singolo tipo di rifiuto;
9. **Spostare, occultare o danneggiare** segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

10. **Gettare** in acqua o abbandonare sulle spiagge del litorale: buste, piatti, bicchieri, bottiglie di plastica e qualsiasi altro contenitore e/o oggetto in materiale plastico;
11. **Il pascolo, la sosta e il transito** di qualunque specie animale nell'intera fascia demaniale e nella fascia attigua per una profondità di metri 150 (centocinquanta);
12. **Utilizzare** riproduttori sonori a volume tale da arrecare disturbo alla quiete;
13. **Accendere** fuochi o fornelli sull'arenile;
14. **Utilizzare** sapone, shampoo e detersivi in spiaggia, in mare e nelle docce poste a servizio delle spiagge;
15. **Pescare da terra** con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, ecc...) nelle zone destinate alla balneazione, dalle ore 7.00 alle ore 20.00;
16. **Sorvolare** le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
17. **La conduzione e la presenza di cani, da guardia e da compagnia, di qualsiasi razza**, anche di piccola taglia, nell'arenile, nello specchio acqueo e nell'intera fascia demaniale **dalle ore 8.00 alle ore 20.00** (ad eccezione delle unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il salvataggio rilasciato dal SICS le quali, durante il servizio, devono essere in possesso di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza e dei cani guida per i non vedenti), **al di fuori dell'area all'uopo delimitata** e istituita deliberazione della Giunta n. 77 del 31/05/2017 **in località "La Farrizza"**, come da planimetria allegata alla presente ordinanza.
 - In località la Farrizza è **consentito l'accesso** degli agli animali da affezione accompagnati dai loro proprietari;
 - **E' consentito** l'accesso esclusivamente ai cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina ed i cani clinicamente sani;
 - **Le deiezioni** degli animali devono immediatamente essere rimosse a cura del proprietario/detentore che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e sacchettino e successivamente dovrà riporle negli appositi contenitori e nel caso in cui il contenitore sia posizionato a distanza, è obbligato dopo la rimozione e portare via i rifiuti ed a riporli nel contenitore più vicino;
 - **I proprietari/detentori** dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose, provocate dall'animale stesso;
 - I cani potranno avere accesso all'area loro dedicata solo se i proprietari/detentori abbiano disponibilità di apposito guinzaglio e di museruola;
 - **L'uso del guinzaglio** e della museruola è obbligatorio per tutto il percorso fino all'accesso nell'area destinata ai cani;
 - **L'uso del guinzaglio e della museruola** durante la permanenza è sempre obbligatorio in caso di cani problematici;
 - Gli animali devono essere muniti di **collare con targhetta identificativa** in cui siano riportati i dati e il numero di telefono del proprietario, il tutto finalizzato alla immediata identificazione e ricerca dello stesso proprietario in caso di fuga o smarrimento dell'animale;
 - Gli animali devono essere muniti di **libretto sanitario** in regola con le vaccinazioni ed essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
 - **Sarà cura del proprietario**, per il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua anche per la docciatura;
 - **Gli animali** possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata, sotto il controllo continuo e sotto la responsabilità del proprietario/detentore;
 - **L'Amministrazione Comunale** è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che possano eventualmente verificarsi;
 - **L'utilizzo dell'area** può essere revocato in qualsiasi momento a insindacabile giudizio della Amministrazione comunale sia per inosservanza delle norme sopraindicate, sia per motivi di sicurezza, ovvero motivi di pubblico interesse.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Avverte

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La violazione della presente ordinanza, salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale e delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell'ambiente, di igiene pubblica, è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede il pagamento di una somma di denaro da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).

Dispone

1. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi nonché il suo inserimento in evidenza sulla *home page* del sito istituzionale dell'Ente.
2. L'apposizione di idonea segnaletica da collocarsi nelle aree oggetto della presente ordinanza, in posizioni ben visibili, a cura dell'Ufficio tecnico.

Demanda

- Al Corpo di Polizia Locale, alla Compagnia Barracellare e alle altre Forze dell'Ordine il controllo sulla ottemperanza del presente provvedimento.

Dispone

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- All'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Sassari protocollo.prefss@pec.interno.it
- Questura di Sassari dipps179.00f0@pecps.poliziadistato.it
- Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale CVFA Sassari: cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it
- Capitaneria di Porto di Porto Torres cp-portotorres@pec.mit.gov.it
- Comando della Polizia di Stato di Porto Torres dipps179.7300@pecps.poliziadistato.it
- Comando Compagnia Carabinieri di Porto Torres tss26942@pec.carabinieri.it
- Comando Compagnia Guardia di Finanza ss1350000p@pec.gdf.it
- Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale Stazione Porto Torres – Asinara cfva.sfasinara@pec.regione.sardegna.it
- Comando di Polizia Locale polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it
- Compagnia Barracellare di Porto Torres compbarrportotorres@pec.it
- ATS Sardegna - ASSL Sassari - Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche protocollo@pec.aslsassari.it serv.sanitaanimale@pec.aslsassari.it
- ATS Sardegna - ASSL Sassari - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
- serv.igipubblica@pec.aslsassari.it
- all'Ufficio tecnico del Comune di Porto Torres, lavori.pubblici@pec.comune.porto-torres.ss.it
- all'Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it

Informa che

- Il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è il Dott. John Fois, in qualità di Dirigente ad *interim* dell'Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale di questo Ente (pec: ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it);

- Gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Comando di Polizia Locale – Piazza Walter Frau, 2 - 07046 Porto Torres (SS).

• La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- La medesima sarà portata, altresì, a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito <https://comune.porto-torres.ss.it/it/> e mediante adeguate azioni informative sul sito istituzionale e sugli altri canali istituzionali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO